

DELIBERAZIONE 22 OTTOBRE 2024

428/2024/R/COM

REVISIONE DEL VALORE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO A COPERTURA DEI COSTI PER IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DI TALE CORRISPETTIVO AD ALTRI OPERATORI DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1313^a riunione del 22 ottobre 2024

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/72/CE, del 13 luglio 2009;
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto-legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: decreto-legge 73/07), convertito con modificazioni dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 del 2009;
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. /2014;
- la legge 4 agosto 2017, n. 205 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (di seguito: legge concorrenza 2017);
- la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (di seguito: legge di Bilancio 2018);
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 come convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- la legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il decreto del Ministero della Transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164 (di seguito: decreto 164/2022);
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica MASE del 14 luglio 2023n. 224 (di seguito: decreto 224/2023);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 25 novembre 2010, ARG/com 201/10;
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2010, ARG/com 224/10;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2011, ARG/com 91/11;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 581/2013/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014, 486/2014/R/com (di seguito: deliberazione 486/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2015, 418/2015/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 915/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018 72/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2018, 515/2018/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 173/2019/A;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020 455/2020/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2020, 472/2020/A;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020 585/2020/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2021 326/2021/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 settembre 2024, 424/2022/A;
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2023, 29/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 339/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 1749/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 496/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2024, 149/2024/A (di seguito: deliberazione 149/2024/A);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2024, 158/2024/com (di seguito: deliberazione 158/2024/com);
- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2024, 232/2024/A (di seguito: deliberazione 232/2024/A);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 luglio 2024, 316/2024/R/com (di seguito: documento per la consultazione 316/2024/R/com);
- la nota della società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: AU) del 19 agosto 2024 prot. Arera 60251 (di seguito: nota AU del 19 agosto 2024).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 ha assegnato all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico, potendo a tal fine, tra l’altro, impartire, agli esercenti i servizi dei settori dell’energia, direttive sulle modalità di erogazione dei servizi medesimi;
- il decreto-legge 105/10 ha previsto l’istituzione del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), presso AU, attribuendo a quest’ultimo la responsabilità della relativa gestione; il SII è finalizzato alla gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale e basato su una banca dati, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali; il RCU è stato successivamente integrato, ai sensi della legge 27/12, con le informazioni relative ai consumi (dati di misura);
- il medesimo decreto-legge 105/10 ha altresì attribuito all’Autorità il compito di definire e regolare i servizi che AU può erogare mediante il SII, determinandone anche il corrispettivo a remunerazione dell’attività svolta posto a carico degli operatori dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale; nell’esercizio dei suoi poteri di regolazione, pertanto, per quel che qui rileva, l’Autorità ha il potere di definire:
 - a) in primo luogo, le singole prestazioni che AU eroga per l’efficiente svolgimento dei mercati dell’energia (i c.d. Processi), consistenti in flussi informativi in cui si realizzano le interazioni tra gli operatori dei settori, funzionali all’esecuzione dei diversi rapporti contrattuali in cui si articolano i relativi servizi (di rete e di vendita tali flussi, che in precedenza avvenivano tra le controparti del singolo rapporto secondo modalità concordate o stabilite dall’esercente, ora devono avvenire unicamente attraverso l’infrastruttura del SII di proprietà di AU): alcune di tali prestazioni consistono nel mettere a disposizione di tali soggetti (utenti del servizio erogato da AU) gli strumenti informatici per consentire l’esecuzione di interazioni rilevanti tra loro nell’ambito dei rapporti (come avviene, ad esempio, per la comunicazione dei dati di misura rilevanti e validati dal responsabile); altre prestazioni, invece, consistono nell’adozione, da parte dello stesso AU di atti giuridicamente rilevanti per l’interazione tra i suoi utenti (come avviene, ad esempio, per le procedure di *switching*, o per l’attivazione dei servizi di ultima istanza, o per la gestione dell’attività di aggregazione delle misure ai fini del *settlement*);
 - b) in secondo luogo, stabilendo i criteri generali di funzionamento del SII, delinea i diversi ruoli dei soggetti coinvolti, nonché le attività necessarie allo sviluppo, manutenzione, aggiornamento, utilizzo e accesso del SII, relative quindi al singolo rapporto che il gestore di quest’ultimo intrattiene con i relativi utenti (ossia i soggetti che, a vario titolo, necessitano di utilizzare il SII per le interazioni di mercato definite dalla regolazione dell’Autorità);
 - c) in terzo luogo, definisce le condizioni economiche del servizio, determinando i corrispettivi posti a carico degli utenti, al fine di assicurare anche un’adeguata remunerazione;

- rispetto all’assetto sopra definito, sono intervenute, nel tempo disposizioni legislative che hanno previsto l’impiego del SII – da parte del suo Gestore – per il perseguimento di ulteriori finalità, prevedendo, comunque, che l’attuazione di tali ulteriori servizi sia comunque regolata dall’Autorità, all’evidente fine di armonizzare le nuove funzionalità, con quella principale di cui al decreto-legge 105/2010 (di promozione della concorrenza e di buon funzionamento dei mercati energetici) per la quale il SII è stato istituito;
- in particolare, la legge Concorrenza 2017 ha inoltre previsto, tra l’altro:
 - a) l’istituzione, da parte di AU, in quanto Gestore del SII, e nel rispetto della disciplina definita dall’Autorità, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale rivolte alle utenze domestiche e alle imprese di piccola dimensione (di seguito: Portale Offerte);
 - b) che la medesima Autorità stabilisca le modalità di copertura dei relativi costi, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate;
- la legge di bilancio 2018, inoltre, ha disposto che entro il 1 luglio 2019, il Gestore del SII provvedesse agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere attraverso il Sistema medesimo ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico (di seguito: Portale Consumi);
- il decreto-legge 124/19 ha altresì previsto un sistema di riconoscimento automatico del bonus elettrico, gas e idrico –a partire dal 1 gennaio 2021 – con l’obiettivo di garantirne l’erogazione a tutti gli aventi diritto senza la necessità, per questi ultimi, di presentare apposita istanza di ammissione;
- il decreto 164/2022, poi, istitutivo dell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (di seguito: elenco venditori), ha previsto che ai fini dello svolgimento delle verifiche per l’iscrizione e per il rispetto dei requisiti per la permanenza nell’elenco venditori, nonché dei controlli a campione sulla veridicità delle informazioni rese dai venditori, il Ministero può avvalersi della collaborazione dell’Autorità nonché del supporto del Gestore del SII, e può acquisire le informazioni del SII, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 9, comma 5);
- il decreto 224/2023 ha ulteriormente previsto che:
 - a) all’interno del meccanismo delle Garanzie d’origine, AU renda disponibili a GSE i dati dell’energia prelevata, prodotta e autoconsumata, ai fini del rilascio, da parte del GSE, della certificazione della percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia elettrica dei consumatori finali;
 - b) collabori con il GSE al fine di verificare la veridicità delle comunicazioni che le società di vendita hanno effettuato circa la quantità totale di energia elettrica venduta ai propri clienti finali, acquistata in Italia, importata, venduta ai propri clienti finali come rinnovabile; le quantità di energia elettrica vendute ai clienti finali come prodotte da fonti rinnovabili nell’ambito di ciascuna offerta contrattuale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento all’approvvigionamento e alla gestione delle risorse per lo sviluppo e la conduzione del SII, l’Autorità ha previsto:
 - a) che AU adotti sistemi di tenuta di contabilità basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti alle attività svolte in qualità di Gestore del SII in maniera distinta, come se questa fosse svolta da un’impresa separata;
 - b) la definizione del corrispettivo unitario a copertura dei costi di gestione del SII (di seguito: CSII), diversi da quelli sostenuti per il Portale Offerte per il quale, ai sensi delle norme sopra descritte, sono previste fonti di finanziamento ulteriori;
 - c) in prima battuta, con la deliberazione ARG/com 201/2010, che tale corrispettivo unitario fosse posto a carico di ciascun utente del dispacciamento ed esercente la maggior tutela, per il settore elettrico, e, successivamente, con la deliberazione 486/2014/R/com, che fosse esteso a ciascun utente della distribuzione, per il settore del gas naturale;
 - d) con la deliberazione 226/2022/A che i costi relativi al comparto Gestione del SII - Bonus sociale siano imputati per il 60% al *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio* di cui al comma 41.1, lettera p) del TIT e per il 40% al *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio* di cui al comma 74.1, lettera d), del RTDG.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 149/2024/A l’Autorità ha approvato il budget unico per il periodo 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 relativo ai costi di funzionamento delle attività svolte da AU, al netto dei costi diretti relativi alle attività non sottoposte a regolazione da parte dell’Autorità e della relativa quota parte dei costi comuni; in tale ambito, con riferimento al SII, l’ammontare approvato è pari a 33.537.000,00 €, di cui 1.366.000,00 € per la gestione del Portale offerte, 1.486.000,00 € per la gestione del comparto SII - Bonus sociale;
- con deliberazione 232/2024/A, l’Autorità ha approvato le rendicontazioni dei costi sostenuti, per l’anno 2023, da AU; in tale ambito si è previsto che l’eccedenza per l’anno 2024 del SII, al netto dei costi del comparto SII - Bonus sociale, pari a 1.392.135,00 €, fosse destinata alla copertura dei costi per la gestione del SII-Processi, Portale Consumi e Unità Monitoraggio del SII relativi al 2024;
- AU, con nota del 19 agosto 2024, ha evidenziato la necessità di effettuare ulteriori investimenti per l’estensione del perimetro di accessi alla piattaforma del SII, quali interventi di ampliamento della struttura informatica in un’ottica di abbattimento dell’obsolescenza tecnologica e interventi finalizzati a garantire migliori soluzioni in tema di Cyber Security e automazione dei processi;

- sulla base di tali informazioni si rende necessario un adeguamento del valore corrispettivo CSII.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nel corso degli anni l'insieme dei processi gestiti dal SII ha visto il progressivo coinvolgimento diretto di ulteriori soggetti della filiera, anche grazie alla possibilità di identificarli in modo preciso, attraverso le procedure di accreditamento al sistema, e di abbinarli in modo diretto a ciascun punto di prelievo e riconsegna; conseguentemente è stato possibile attribuire a tali soggetti responsabilità precise nello svolgimento dei processi di mercato;
- come conseguenza di ciò, la platea dei soggetti che a vario titolo interagiscono con il SII è costituita da un insieme più ampio rispetto ai soggetti nei cui confronti trova applicazione il CSII, quali ad esempio le controparti commerciali, in entrambi i settori, e gli utenti del bilanciamento nel settore del gas naturale;
- con la deliberazione 158/2024/R/COM, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'adozione di provvedimenti che consentano la messa a disposizione ai soggetti terzi univocamente designati dai clienti finali tramite il Portale Consumi, dei dati del misuratore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e del gas naturale dei medesimi clienti finali e previsto fin da subito l'implementazione da parte del Gestore del SII di un elenco di tali soggetti terzi (di seguito: ETP);
- con il successivo documento per la consultazione 316/2024/R/COM sono stati delineati i relativi orientamenti, tra i quali la valutazione di eventuali contributi economici di funzionamento del ETP, richiesti a tali soggetti terzi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rivedere, il corrispettivo unitario a copertura dei costi per il SII alla luce delle informazioni sopra richiamate; per esigenze di semplicità applicativa, sia opportuno prevedere che la revisione del suddetto corrispettivo abbia effetto dal corrente mese di ottobre 2024;
- prevedere che, al fine della determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto:
 - a) non siano considerati i costi afferenti alla gestione del Portale Offerte e alla gestione del SII - Bonus sociale, in ragione delle specifiche modalità di copertura previste;
 - b) si tenga conto delle eccedenze per l'anno 2023 riportate a nuovo per l'anno 2024, ai sensi della deliberazione 232/2024/A.

RITENUTO INOLTRE OPPORTUNO:

- avviare un procedimento volto all'estensione dell'applicazione del CSII ad altre tipologie di operatori accreditati al SII, che usufruiscono dei servizi forniti dal sistema stesso

DELIBERA

1. di modificare la Tabella 1, di cui alla deliberazione 486/2014/R/eel, nei termini di seguito indicati:

Tabella 1

Corrispettivo unitario a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato

	€/Punto di prelievo/mese
Dal 1 aprile al 31 luglio 2011	0,0137
Dal 1 agosto 2011	0,0081
Dal 1 gennaio 2014	0,0100
Dal 1 gennaio 2018	0,0185
Dal 1 agosto 2021	0,0285
Dal 1 settembre 2022	0,0345
Dal 1 ottobre 2024	0,0450

2. di avviare un procedimento volto all'estensione dell'applicazione del corrispettivo unitario per la copertura dei costi di funzionamento del Sistema Informativo Integrato CSII ad altre tipologie di operatori accreditati al SII che usufruiscono dei servizi forniti dal sistema stesso;
3. di attribuire al Vicedirettore della Direzione Sistemi e Monitoraggio Energia dell'Autorità, ing. Stefano Scarcella, la responsabilità del procedimento di cui al punto 2, prevedendo altresì che il medesimo si concluda entro il 31 maggio 2025;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore del SII;
5. di pubblicare il presente provvedimento, nonché la deliberazione 486/2014/R/com, come risultante dalle modifiche di cui alla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini